

Recebido: 28.10.2020

Aprovado: 28.11.2020

Università degli Studi di Padova
Itália

Volume 1, Número 2,
Ano 1
2020

ISSN 2184-7487
Registado na Biblioteca
Nacional de
Portugal

www.revistaibericadodireito.pt



Diritti fondamentali e ruolo della giurisprudenza nella emergenza covid-19

Fundamental rights and the role of jurisprudence in the covid-19 emergency

Francesca Benatti¹

Sommario: 1. Introduzione; 2. Scienza, politica e giurisprudenza; 3. L'attuale tendenza della giurisprudenza; 4. Originalismo v. Common good constitutionalism?; 5. Conclusioni.

Riassunto: Il presente lavoro offre una analisi del difficile rapporto tra giurisprudenza e scienza, analizzando la situazione di emergenza causata dalla pandemia Covid. Nell'ultimo anno, il potere politico ha imposto per prevenire la diffusione del contagio misure restrittive della libertà personale, economica, religiosa, di circolazione, di espressione, del diritto di istruzione. Se in un primo momento la giurisprudenza ha lasciato ampia discrezionalità al politico, nell'ultimo periodo sembra richiedere una maggiore trasparenza dei dati e una razionalità e proporzionalità delle misure rispetto agli obiettivi prefissati. Benché, infatti, il potere esecutivo e quello legislativo sono maggiormente adeguati a confrontarsi con la scienza e a compiere decisioni di policy, spetta alla giurisprudenza fissare il confine che il potere politico non può e non deve oltrepassare. Emblematica in tal senso è la decisione in materia di libertà religiosa della US Federal Supreme Court. La necessità di un controllo per prevenire abusi e arbitri pone, però, il problema della complessità di una gerarchizzazione dei valori fondamentali, dei criteri impiegati, del soggetto deputato a compierla. Sono scelte cruciali che attengono alla concezione stessa della democrazia. In particolare, il saggio si concentra sui metodi di interpretazione costituzionale originalista e del bene comune, mettendone in luce vantaggi e criticità.

Parole Chiave: Scienza; Giurisprudenza; Interpretazione.

Abstract: This work offers an analysis of the difficult relationship between jurisprudence and science, analyzing the emergency situation caused by the Covid pandemic. In the last year, political power has imposed restrictive measures on personal, economic, religious freedom, movement, expression and the right to education to prevent the spread of the infection. If at first the jurisprudence left wide discretion to the political power, in the last period it seems to require greater transparency of data and a rationality and proportionality of the measures with respect to the objectives set. Although, in fact, the executive and legislative powers are better suited to confront science and make policy decisions, it is up to jurisprudence to set the boundary that political power cannot and must not cross. Emblematic in this sense is the decision on religious freedom of the US Federal Supreme Court. The need for control to prevent abuses and arbitrators, however, raises the problem of the complexity of a hierarchy of fundamental values, of the criteria used, of the subject appointed to carry it out. These are crucial choices that pertain to the very concept of democracy. In particular, the essay focuses on the methods of originalist constitutional interpretation and the common good, highlighting their advantages and criticalities.

Key Words: Science; Jurisprudence; Interpretation.

¹ Professoressa associata di Diritto Comparato presso Università degli Studi di Padova. Email: francesca.benatti@unipd.it

1. Introduzione

La pandemia Covid che ormai da un anno quasi controlla le nostre vite ha accentuato alcune delle questioni e delle problematiche irrisolte già presenti nelle nostre realtà: il ruolo della scienza e il suo rapporto con la politica e la giurisprudenza, il confronto fra giurisprudenza e legislazione, la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, ma soprattutto la loro gerarchizzazione. La crisi ha confermato come spesso la loro tutela comporti il sacrificio di altre libertà e diritti. Si impone quindi la necessità di individuare i soggetti preposti al loro bilanciamento e un criterio chiaro che possa essere impiegato. Si è assistito ad una limitazione della libertà economica, religiosa, di circolazione, del diritto all'istruzione e perfino della libertà di espressione perché il dibattito sul Covid è sempre avvenuto in forme determinate e qualsiasi dubbio sulla opportunità o razionalità delle misure è stato taciuto come ignorante o negazionista. E il dibattito sulla obbligatorietà dei vaccini o sulla introduzione di misure premiali volte a incentivarli apre una stagione di nuovi problemi. Libertà in cambio di sicurezza è stato il patto hobbesiano tra Stato e cittadini che ha regolato questo periodo.

Appare ovvio nell'esaminare la situazione attuale come tutti i sistemi abbiano scelto di far prevalere il diritto alla salute su tutti gli altri. E si potrebbe specificare ulteriormente sottolineando come anche all'interno dello diritto alla salute siano spesso state fatte gradazioni che hanno portato al sacrificio di altri malati. E in tal senso si è comportata la giurisprudenza che ha accolto quasi tutti i provvedimenti presi lasciando al potere politico quella discrezionalità di cui gode nell'emergenza nello stato di eccezione. Peralto come afferma Ira Katznelson² la differenza fra democrazia e dittatura non è che la democrazia si impedisce lo di eccezione, ma lo impone per proteggersi e non per agire impunemente e arbitrariamente. Essa richiede che le misure implementate siano temporanee e soprattutto razionali e trasparenti. Devono essere strettamente mirate all'obiettivo che nella pandemia Covid è rappresentato dalla tutela della salute e la protezione dei cittadini attraverso una prevenzione del contagio.

2. Scienza, politica e giurisprudenza

La questione si concentra dunque sull'impiego della scienza da parte del legislatore e della giurisprudenza perché solo la scienza può fornire gli elementi e i criteri sui quali fondare le scelte. Il tema è antico: la Corte Costituzionale tedesca ha affrontato il complesso rapporto fra i tre poteri dello stato con riguardo alla scienza nella decisione del 1978 Kalkar I relativa alla costruzione di un impianto nucleare. Nella motivazione è affermato come certe decisioni siano di natura politica e tendenzialmente sottratte ad una *judicial review*: "solo il futuro dirà se questa scelta di implementare la tecnologia sarà utile o dannosa. In questa situazione necessariamente incerta sono innanzitutto il legislatore e il governo ad avere la responsabilità politica per prendere le decisioni che essi ritengono pragmaticamente opportune entro i confini delle loro rispettive competenze. In queste circostanze, il giudice non ha il compito di sostituire il suo giudizio a quello dei rami politici nel valutare la situazione, in quanto non esisto-

² KATZNELSON, Ira. "Fear itself: The new deal and the origins of our time". New York: WW Norton & Company, 2013.

no criteri giuridici per tali decisioni”³.

E' evidente dunque come le Corti adottino l'approccio deferente per varie ragioni: l'impossibilità di un controllo effettivo della validità del dato scientifico, la scarsa conoscenza da parte dei giudici, la difficoltà di un bilanciamento di valori e libertà che non è meramente tecnico, ma politico. Ciò non esclude la necessità di una verifica non tanto della correttezza sostanziale, quanto della trasparenza del dato impiegato e della proporzionalità, della razionalità delle misure in relazione alle informazioni disponibili. Sia politica che giurisprudenza condividono le medesime difficoltà nel relazionarsi al dato scientifico che attengono principalmente ad una diversità di approccio. Esse infatti richiedono elementi possibilmente certi in un determinato momento per la decisione. Invece non dovrebbero mai dimenticare che, come sottolineato, “la certezza ... di oggi potrebbe essere eliminata dalla prossima generazione di esperti o che la ricerca scientifica getterà luce in angoli che sono attualmente bui”. D'altra parte “questo è il destino, anzi questo è il senso del lavoro della scienza, al quale esso è sottoposto ed esposto in modo del tutto specifico rispetto a tutti gli altri elementi della cultura per i quali pur vale la stessa cosa: ogni riuscita scientifica comporta “nuove questioni” e vuole essere superata e invecchiare”⁴. Per tale ragione gli appelli a seguire la scienza, a non dubitare o a dibattere alcuni dati della pandemia per ricercare maggiore chiarezza oggi appaiono sbagliati o peggio rischiosi. Sono, inoltre, smentiti dall'esperienza: l'OMS ha messo in luce, in una ennesima giravolta, pochi giorni fa la possibilità di errori nei test, se non eseguiti scrupolosamente, e uno studio americano discute della contagiosità degli asintomatici. E' il metodo scientifico, che la ribalta mediatica vorrebbe cambiare o, addirittura, far tacere.

Il che tuttavia implica due riflessioni. La prima è l'impossibilità per la politica di abdicare al suo ruolo nei confronti della scienza e della tecnica. Da un lato esse non sono mai neutrali ma possono servire gli scopi più diversi come intuito già da Carl Schmidt, dall'altro la decisione di far governare la scienza è una decisione profondamente politica. Nell'ultimo periodo in Italia sono usciti due importanti libri sul tema: “Il lavoro dello spirito” di Massimo Cacciari e “L'ingranaggio del potere” di Lorenzo Castellani. Il primo ci ricorda⁵, richiamandosi a Weber, che il politico è chiamato a calcolare, misurare, analizzare in analogia con il metodo del lavoro scientifico, ma in quanto partecipante esplicitamente alla lotta sul terreno dei lavori sarà responsabile della sua scelta e dunque del fondo non razionale che la sua decisione comporta. Il politico deve saper rendere ragione e riconoscersi responsabile-

Lorenzo Castellani, nella prospettiva di Hayek, critica l'illusione tecnocratica, rilevando come la conoscenza dovrebbe emergere dal sistema poiché quando si impone sul sistema è prescritta da qualcuno che domina sugli altri. E quindi all'accentramento tecnocratico di esperti è preferibile la decentralizzazione del sapere⁶. In entrambi gli autori si afferma come la responsabilità del politico, che deve saper usare il dato scientifico, sia l'elemento decisivo che avvicina politica e scienza.

3 Kalkar Case I (1978) 49 BVerfGE 89.

4 In re U (A Child) [2005] Fam. 134.

5 CACCIARI, Massimo. “Il lavoro dello spirito”. Milano: Adelphi, 2020, pp.57 ss.

6 CASTELLANI, Lorenzo. “L'ingranaggio del potere”. Macerata: Liberlibri, 2021, pp. 201 ss.

La seconda riflessione è che neppure la giurisprudenza debba rinunciare al suo ruolo nei confronti della politica e della scienza. Aveva ragione probabilmente Holmes quando muovendo dalla sfiducia nel diritto come modo di miglioramento della società osservava che se il diritto è politica deve scegliere il legislatore, se il diritto è conflitto di interessi sono i parlamenti a dover decidere⁷. Ma alla tesi con riguardo alla pandemia può essere sollevata, innanzitutto una obiezione fattuale: i tribunali si sono espansi a tal punto che oggi il self-restraint appare più una pavida scusa che una reale giustificazione. Se questo è un argomento insufficiente, va ribadito come sia compito delle Corti fissare i limiti della discrezionalità del politico, oltre al quale non è possibile andare. La discrezionalità va accettata, ma deve avere confini chiari⁸. D' altra parte in una corretta accezione non è l'interventismo giudiziale in sé il problema, ma solo quello arbitrario, estraneo al sistema e fondato esclusivamente sulla volontà e ideologia o percezione del giudicante.

3. L' attuale tendenza giurisprudenziale

In tal senso è significativa la decisione Roman Catholic Dioceses of Brooklyn v. Andrew M. Cuomo⁹, con il quale la Corte Suprema Federale statunitense accoglie a stretta maggioranza il ricorso presentato dalla Diocesi Cattolica e da Associazioni ebraiche (Agudath Israel) per la sospensione cautelare dell'ordine esecutivo 202.68 nella parte in cui stabilisce limiti prefissati al numero di partecipanti alle celebrazioni religiose per ridurre la diffusione del Covid-19. La motivazione di maggioranza ha sottolineato come non essendo state imposte restrizioni a tutte le attività svolte al chiuso e, quindi, non trattandosi di provvedimenti neutri e di carattere generale, debba essere verificata la loro proporzionalità. Pur con alcune differenze tra le aree di rischio, l'ordine esecutivo consentiva, infatti, a numerose attività private di ammettere al loro interno quante persone ritenessero. Tali distinzioni non sarebbero state poi motivate da una reale giustificazione posto che secondo lo stesso convenuto la diffusione del Covid-19 era dovuta principalmente al contagio nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Le limitazioni rappresentavano anche misure irrazionali. La Diocesi e le Unioni ebraiche, inoltre, avevano introdotto spontaneamente protocolli molto rigidi per garantire la sicurezza e, pertanto, non si erano riscontrati casi di focolai connessi alla pratica di attività religiose

Né d'altra parte come ricorda Justice Gorsuch in una concurring opinion si straordinaria efficacia non è accettabile che le attività religiose siano state penalizzate perché non reddituali: "il Governatore ha scelto di non imporre restrizioni di capacità ad alcune attività che considera essenziali. E risulta che le attività che il Governatore considera essenziali includono negozi di ferramenta, agopuntori e negozi di liquori. Anche officine di riparazione di biciclette, alcune società di segnaletica, contabili, avvocati e agenti assicurativi sono tutti [servizi] essenziali. Quindi, almeno secondo il

7 V. l'analisi di HORWITZ, Morton. "Holmes in American Legal Thoughts" in GORDON, Robert (a cura di). "The Legacy of Oliver Wendell Holmes". Stanford: Stanford University Press, 1992, pp. 31 ss.

8 Sui possibili errori commessi, v. AXE, Douglas, BRIGGS, William, RICHARDS Jay. "The price of panic. How the tyranny of experts turned a pandemic into a catastrophe". Washington: Regnery, 2020.

9 592 U.S. _____, 2020 WL.

Governatore, potrebbe non essere sicuro andare in chiesa, ma va sempre bene prendere un'altra bottiglia di vino, acquistare una nuova bicicletta [...]. Chi sapeva che la salute pubblica si sarebbe allineata così perfettamente con l'interesse secolare?"

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato francese che ha ordinato al governo di rivedere entro tre giorni il suo decreto che limita a 30 persone il numero di fedeli autorizzati a partecipare alle cerimonie religiose. Il provvedimento è stato ritenuto violare la libertà di culto e non giustificato da esigenze scientifiche¹⁰.

La critica di irrazionalità e mancata proporzionalità è mossa anche in Italia con riguardo alle limitazioni al diritto all'istruzione. Correttamente il Tar Lombardia affronta le ragioni indicate dalla Regione nell'ordinanza per giustificare l'obbligo di didattica online per gli studenti delle scuole superiori in particolare nella parte in cui afferma che diversamente si sarebbero potuti verificare "probabili assembramenti nei pressi dei plessi scolastici, con correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie". Secondo il TAR, "emerge così l'irragionevolezza della misura disposta, che, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, anziché intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l'ordinanza neppure indica come causa in sé di un possibile contagio"¹¹. E' messo in luce come avrebbero potuto essere prese misure diverse finalizzate a vietare o ridurre gli assembramenti senza incidere sul diritto ad una istruzione in presenza che è anche strettamente connessa alla socialità e al benessere psicologico dei ragazzi. Ciò non significa che la didattica virtuale risulti sempre illegittima ma devono esserci dati seri e effettivi. I diritti fondamentali non possono essere sacrificati per meri rischi, per ipotesi

Analogamente una preoccupazione sulla irrazionalità delle limitazioni è stata sostenuta anche con riguardo a provvedimenti che incidono sulla libertà economica: in Germania in ottobre è stato considerato illegittimo un provvedimento che limitava la apertura dei bar fino alle 18. E in Portogallo il Tribunal da Relação di Lisbona ha sottolineato l'inattendibilità dei test RT-PCR per decretare la quarantena. Peraltro la sentenza portoghese sollevava il problema dei falsi positivi che oggi si sta discutendo.

4. Originalismo v. Common good constitutionalism ?

E', dunque, apprezzabile il controllo delle Corti sulla necessità, proporzionalità e razionalità delle misure. Non si tratta, infatti, di sacrifici neutrali, ma che incidono profondamente sulla vita, sul benessere e futuro delle persone: chiudere o limitare oggi attività produttive causa difficoltà non solo economiche, che un domani potrebbero tradursi in minori possibilità di garantire cure e trattamenti, con una lesione proprio di quel diritto alla salute che si vuole garantire. Forse cinicamente ma correttamente Lord Sumption, un tempo giudice della UK Supreme Court, ha osservato come sia opportuna "un'operazione di riconciliazione e mediazione tra diversi interessi dato che "non ci sono valori assoluti nelle politiche pubbliche, né ci sono nella conserva-

10

<https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf>.

11 TAR Lombardia, Sezione I, col Decreto 13 gennaio 2021, n. 32.

zione della vita. Ci sono solo pro e contro. Non permettiamo che circolino le auto che sono tra le armi più letali mai concepite, anche se sappiamo con certezza che migliaia di persone verranno uccise o mutilate ogni anno? Lo facciamo perché crediamo sia un prezzo che vale la pena pagare per muoversi in velocità e comodità. Ognuno di noi che guida è parte tacita di quel patto faustiano ...”¹²

Tuttavia non si può ignorare come il controllo implichi una scelta e una gerarchizzazione di diritti e valori. E', dunque, interessante esaminare un caso recente deciso dal V Circuito negli Stati Uniti. Un provvedimento del Governatore del Texas aveva proibito varie procedure durante il periodo di emergenza tra le quali poi erano stati inseriti gli aborti non necessari per ragioni di salute al fine di concentrarsi sulla lotta alla pandemia. Alcune strutture mediche avevano promosso una azione per chiedere l'annullamento del provvedimento. In primo grado avevano vinto, mentre il V Circuito fondando la motivazione sul leading case *Jacobson v. Massachusetts*¹³ ha constatato come ogni libertà garantita dalla Costituzione libertà garantita dalla Costituzione non significhi per ogni persona un diritto assoluto ad essere non importa in ogni persona un diritto assoluto di essere totalmente libera da restrizioni, soprattutto perché “una comunità ha il diritto di proteggersi da un'epidemia”. totalmente libera da restrizioni “, ma piuttosto” una comunità ha il diritto di proteggersi da un'epidemia “. totally free from restrictions “, but rather” a community has the right to protect itself from an epidemic. “interamente liberato dalla moderazione “, ma piuttosto una comunità ha il diritto di proteggersi contro l'epidemia. 'entirely freed from moderation “, but rather a community has the right to protect itself against the epidemic. Impossibile caricare i risultati completi.

Pertanto, “tutti i diritti costituzionali possono essere ragionevolmente limitati per combattere un'emergenza sanitaria pubblica”¹⁴. La Corte ha, però, corretto il provvedimento, escludendo unicamente dal divieto di effettuare aborti i casi di aborti per motivi di salute o quando questo avrebbe impedito stante il limite legale delle 22 settimane di poterlo ancora effettuare.

La decisione è considerata espressione del common good constitutionalism per la sua affermazione del bene comune e della sua prevalenza sui diritti individuali accompagnata dalla necessità di una deferenza giudiziale¹⁵. Si avverte, inoltre, in sottofondo la constatazione di un disvalore dell'aborto. Tale filosofia giuridica elaborata da Adrian Vermeule si inserisce nel pensiero conservatore e tende a superare i limiti dell'originalismo, e del testualismo che non sarebbero in grado di tutelare efficacemente e compiutamente il bene comune concepito alla luce del diritto naturale. Pur utili nel limitare l'attivismo giudiziale non sarebbero sufficienti per ottenere risultati corretti o

12 SUMPTION, Jonathan. “The Lockdown Is Without Doubt the Greatest Interference with Personal Liberty in Our History”, in AIER, 9 maggio 2020 Disponibile presso <https://www.aier.org/article/lord-sumption-the-lockdown-is-without-doubt-the-greatest-interference-with-personal-liberty-in-our-history>. Ultimo accesso: 29 gennaio 2021.

13 *Jacobson v. Massachusetts*, 197 U.S. 11 (1905),

14 *Abbott*, 954 F.3d. La US Federal Supreme Court in *Planned Parenthood Ctr. for Choice v. Abbott*, U.S., No. 20-305, ha annullato i provvedimenti del Governatore il 25 gennaio 2021.

15 Sulla deferenza v. POSNER, Eric A., et al. “Terror in the balance: Security, liberty, and the courts”. Oxford: Oxford University Press on Demand, 2007.

giusti: “ has become an obstacle to the development of a robust, substantively conservative approach to constitutional law and interpretation. Such an approach—one might call it “common-good constitutionalism”—should be based on the principles that government helps direct persons, associations, and society generally toward the common good, and that strong rule in the interest of attaining the common good is entirely legitimate. In this time of global pandemic, the need for such an approach is all the greater, as it has become clear that a just governing order must have ample power to cope with large-scale crises of public health and well-being—reading “health” in many senses, not only literal and physical but also metaphorical and social”¹⁶. Non si tratta di “legal positivism, meaning that it is not tethered to particular written instruments of civil law or the will of the legislators who created them. Instead it draws upon an immemorial tradition that includes, in addition to positive law, sources such as the *ius gentium*—the law of nations or the “general law” common to all civilized legal systems—and principles of objective natural morality, including legal morality in the sense used by the American legal theorist Lon Fuller: the inner logic that the activity of law should follow in order to function well as law”¹⁷. A questa critica Justice Scalia avrebbe risposto ribadendo l'impossibilità attuale di individuare valori giusti e corretti condivisi. Ripeteva sempre di credere al diritto naturale, ma al “suo”, non necessariamente a quello degli altri.

Nelle diverse posizioni di due giuristi vicini per rapporto personale, fede religiosa e visione del mondo come Justice Scalia e Adrian Vermeule si ritrova la percezione di quella tragicità del diritto positivo sottolineata in modo profondo da Natalino Irti: “quando il diritto positivo si apre a valori assoluti, guarda oltre a sé, viene colmata la solitudine della volontà umana e riaccesa la speranza in un ordine superiore ed eterno. Dove il diritto si chiude in se stesso, labile edificio costruito in un luogo dello spazio e in un'ora di tempo, la speranza è tutta e sola nella volontà umana, nel suo istituire o destituire norme”¹⁸. Il positivismo ci lascia perennemente insoddisfatti, ma il perseguimento di valori sembra aprire oggi allo scontro e alla difficoltà di ravvisarne un fondamento comune. Ma è un travaglio tipico della nostra epoca dove nulla sa più indirizzare perché nulla sembra avere la legittimità per farlo.

5. Conclusioni

La crisi generata dal Covid ripropone all'interprete l'antico e irrisolvibile dibattito tra positivismo e diritto naturale perché impone una scelta tra diritti e libertà che ci sono egualmente cari, assegnando una loro gerarchia. Questo mostra la illusorietà della fiducia nel metodo interpretativo e forse più in generale nel diritto stesso. I richiami alla Costituzione vivente, al pragmatismo, al *common good constitutionalism*, all'originalismo al testualismo, nascondono sempre una riflessione sulla nostra visione della società e uno scontro con altri valori, altre ideologie: “il vincitore di oggi ...sarà

16 VERMEULE, Adrian. “Beyond Originalism”. *The Atlantic*, 31 marzo 2020. Disponibile presso <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/common-good-constitutionalism/609037/>. Ultimo accesso: 28 gennaio 2021.

17 VERMEULE, Adrian. “Beyond Originalism”, cit.

18 IRTI, Natalino. “Riconoscersi nella parola”. Bologna: Il Mulino, 2020, p. 153.

presto arso e distrutto dal vincitore di domani”¹⁹.

Come decidere chi e cosa tutelare? Questa rimane la domanda fondamentale. La scelta possibile e inevitabile si trasforma in un tragico sacrificio. Scontrandosi con il tema diritti fondamentali, si avverte la difficoltà di una loro categorizzazione e di fondamento da parte di un politico che ha la sua legittimazione nella procedura e di una giurisprudenza che si è spesso inventata sovrana. Le tensioni evidenti hanno portato Claude Lefort nella critica a Marx ad ammettere che lo Stato democratico ha superato spesso i limiti dello Stato di diritto²⁰. L’età dei diritti fondamentali ci è sembrata ed è stata un’età di accresciuta libertà e conquiste, ma rimane una verità nella osservazione marxista secondo quale la libertà dell’uomo moderno è quella di una monade isolata, ripiegata su se stessa. I diritti umani nella moderna concezione legano e slegano²¹. E in un’epoca di distanziamento sociale forse la solitudine e l’incapacità di trovare una nozione condivisa di bene comune, che sappia tutelare l’individuo senza tradursi in individualismo, appaiono particolarmente dolorose. Una risposta potrebbe venire da una rivalutazione del senso religioso perché come notava Augusto Del Noce “senza questa rinascita, il processo verso il dominio della Forza non può non continuare”²².

Bibliografia

AXE, Douglas, BRIGGS, William, RICHARDS Jay. “The price of panic. How the tyranny of experts turned a pandemi cinto a catastrophe”. Washington: Regnery, 2020.

CACCIARI, Massimo. “Il lavoro dello spirito”. Milano: Adelphi, 2020.

CASTELLANI, Lorenzo. “L’ingranaggio del potere”, Macerata: Liberlibri, 2021.

DEL NOCE, Augusto. “Il problema dell’ateismo”. Bologna: Il Mulino, 1970.

HORWITZ, Morton. “Holmes in American Legal Thoughts” in GORDON, Robert (a cura di). “The Legacy of Oliver Wendell Holmes”. Stanford: Stanford University Press, 1992, pp. 31

IRTI, Natalino. “Riconoscersi nella parola”. Bologna: Il Mulino, 2020.

KATZNELSON, Ira. *Fear itself: The new deal and the origins of our time*. WW Norton & Company, 2013.

LEFORT, Claude. “L’invention democratique”. Parigi: Fayard, 1994.

MANENT, Pierre. “ Cours familier de philosophie politique”. Parigi: Gallimard.

POSNER, Eric A., et al. “Terror in the balance: Security, liberty, and the courts”. Oxford: Oxford University Press on Demand, 2007.

SUMPTION, Jonathan. “The Lockdown Is Without Doubt the Greatest Interference with Personal Liberty in Our History”, in AIER, 9 maggio 2020. Disponibile presso <https://www.aier.org/article/lord-sumption-the-lockdown-is-without-doubt-the-grea->

19 IRTI, Natalino. “Riconoscersi nella parola”, cit., p. 130.

20 LEFORT, Claude. “L’invention democratique”. Parigi: Fayard, 1994, p. 67.

21 MANENT, Pierre. “ Cours familier de philosophie politique”. Parigi: Gallimard, 2001, p. 181.

22 DEL NOCE, Augusto. “Il problema dell’ateismo”. Bologna: Il Mulino, 1970, p. 565.

test-interference-with-personal-liberty-in-our-history. Ultimo accesso: 29 gennaio 2021.

VERMEULE, Adrian. "Beyond Originalism". The Atlantic, 31 marzo 2020. Disponibile presso <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/common-good-constitutionalism/609037/> . Ultimo accesso: 28 gennaio 2021.